



Città di Ariccia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area II^a - Lavori Pubblici e Politiche Territoriali

Servizio 1°) "SUAP - Sport - supporto amministrativo"

AVVISO PUBBLICO

CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA' STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE ED ATTIVITÀ STORICHE

ai sensi dell'art. 2 e dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della Legge Regionale Lazio n. 1 del 10/02/2022
e del Regolamento Regionale 11 agosto 2022 n. 11

VISTA la Legge Regionale n. 14 - 06 agosto 1999 e ss.mm.ii "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" ed in particolare dei commi 2 e 3 dell'art. 5 e lettera i) comma 1 dell'art. 71;

VISTA la Legge Regionale n. 1 - 10 febbraio 2022 "*Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 11 dell'11 agosto 2022 "*Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1*";

ATTESO CHE

- il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art.3 della Legge Regionale n. 1/2022, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal Regolamento Regionale n. 11/2022;
- il presente Avviso è finalizzato al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nell'Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art. 4 della Legge Regionale n.1/2022, nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art. 7 del Regolamento Regionale n.11/2022;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2022 a seguito dell'iscrizione nell'Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche la Direzione Regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:
 - a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
 - b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
 - c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
 - d) il numero e gli estremi di iscrizione;
 - e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;
- la Direzione Regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di "*Bottega e attività storica del Lazio*", diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale;
- l'attestato ed il logo di "*Bottega e attività storica del Lazio*" dovranno essere esposti dall' esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'Elenco regionale;

• ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

TUTTO CIÒ RICHIAMATO E PREMESSO

• è indetta, con il presente Avviso, una procedura di censimento rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche, che dimostrino i seguenti requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022:

a) **i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico**, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

b) **i locali storici tradizionali**, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

c) **le botteghe d'arte e di antichi mestieri**, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

d) **le attività storiche e tradizionali**, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

Non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale, l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività, la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del Comune, in caso di comprovata necessità.

Art. 1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla partecipazione al presente avviso pubblico gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati.

Art. 2. MODALITÀ, TERMINI DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

La proposta di partecipazione, sottoscritta dal Rappresentante Legale/Titolare dell'operatore economico, **DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23,59 DEL GIORNO 05 FEBBRAIO 2023** esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comunediariccia.it. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di consegna del messaggio di PEC. A pena di esclusione, l'oggetto della PEC dovrà obbligatoriamente indicare la seguente dicitura: "**Censimento delle botteghe e attività storiche**".

A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:

- 1) il "MODULO DI DOMANDA", debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante Legale/Titolare dell'operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso pubblico;

- 2) visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;
- 3) i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla Legge Regionale e al presente Regolamento;
- 4) copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;
- 5) l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 6) una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata, anche evidenziando i seguenti elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della Legge Regionale n.1/2022:
 - a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
 - b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
 - c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 - d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
 - e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 - f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.

A pena di esclusione, gli allegati alla PEC sono ammessi esclusivamente se inviati nei formati *pdf.p7m* oppure *pdf*. I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dall'operatore economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento in corso di validità.

Con la presentazione della proposta, l'operatore economico partecipante accetta implicitamente, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso pubblico. Il Comune di Ariccia declina sin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa del Comune di Ariccia stesso. La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del partecipante dalla presente procedura. Ove il partecipante produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Ariccia potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. È facoltà del Comune invitare, se necessario, i partecipanti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In caso di inutile decorso del termine, il Comune procede all'esclusione del partecipante dalla procedura. Il Comune, anche sulla base dei dati e della documentazione amministrativa in proprio possesso, ovvero acquisiti dalle Camere di Commercio (CCIAA) o da altri enti di riferimento, provvede al censimento predisponendo un apposito elenco.

Con la partecipazione al presente avviso pubblico, l'operatore economico partecipante acconsente la fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.

Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'operatore economico partecipante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Art. 3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L'Ufficio SUAP procederà a:

1. verificare la regolarità formale delle PEC di trasmissione;
2. verificare la regolarità formale del "MODULO DI DOMANDA" e dei relativi allegati;
3. verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali sopra richiamati;
4. attivare la procedura di eventuali richieste integrative;
5. esaminare e valutare proposte di partecipazione, in particolare della relazione di cui al punto 6) dell'art. 2.

Il Comune si riserva di chiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura di valutazione.

Per tutto quanto non indicato nel presente AVVISO PUBBLICO si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale Lazio n. 1 del 10 febbraio 2022 ed al Regolamento Regionale Lazio n. 11 dell'11 agosto 2022.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente AVVISO PUBBLICO il seguente documento: "MODULO DI DOMANDA" (Allegato A).

Il Dirigente dell'Area II
Ing. Mauro Plebani